

Deliberazione 14 ottobre 2010 – ARG/elt 172/10

Disposizioni alla società Terna S.p.A. in merito a integrazioni al Codice di Rete concernenti regole applicative della disciplina del *settlement* e alla determinazione del corrispettivo *uplift* con modificazioni e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06 e all'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (Testo Integrato *Settlement, TIS*)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 ottobre 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/08) e il relativo Allegato A (di seguito: TISP);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (di seguito: ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 107/09) e il relativo Allegato A (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 5/10);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2010, ARG/elt 33/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 33/10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/com 128/10 (di seguito: deliberazione ARG/com128/10)
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 129/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 129/10);

- le osservazioni al Documento per la Consultazione 28 novembre 2006 “Modifiche alla disciplina dell’approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento” (di seguito: DCO 28 novembre 2006);
- la nota della Direzione Mercati e della Direzione Tariffe dell’Autorità, prot. Autorità n. 33746 del 7 ottobre 2010 avente ad oggetto “Modalità operative per la gestione del bonus sociale elettrico di cui alla deliberazione ARG/elt 117/08 a seguito di cessioni della rete di distribuzione”; (di seguito: nota dell’Autorità 7 ottobre 2010);
- la lettera di Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (di seguito: Terna) prot. TE/P2006006792 del 24 aprile 2006, prot. Autorità n. 11281 del 8 maggio 2006 (di seguito: lettera di Terna 24 aprile 2006);
- la lettera di Terna prot. TE/P20090006758 del 20 maggio 2009 (di seguito: lettera di Terna 20 maggio 2009);
- la lettera di Terna prot. TE/P20100013401 del 4 ottobre 2010, prot. Autorità n. 33887 del 8 ottobre 2010 (di seguito: lettera di Terna 4 ottobre 2010);
- la lettera di Terna prot. TE/P20100013796 del 12 ottobre 2010, prot. Autorità n. 34239 del 13 ottobre 2010 (di seguito: lettera di Terna 12 ottobre 2010).

Considerato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo unitario per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all’articolo 44, comma 44.3 della deliberazione n. 111/06 Terna adegua i saldi e i proventi di cui all’articolo 44, comma 44.1 della medesima deliberazione al tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto per il servizio di trasmissione;
- il tasso di cui al precedente punto era stato individuato con la finalità di favorire la corretta previsione, da parte di Terna, delle risorse per il servizio di dispacciamento;
- con la deliberazione ARG/elt 107/09 l’Autorità, modificando il comma 44.1 dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06, ha disciplinato come nella determinazione del corrispettivo di cui all’articolo 44 della deliberazione n. 111/06 (c.d.: *uplift*) si tenesse anche conto dei proventi e oneri risultanti dal trattamento delle rettifiche;
- l’inclusione ai fini del calcolo dell’*uplift* dei saldi fra proventi e oneri maturati da Terna per effetto della liquidazione delle partite economiche legate alle rettifiche di cui al TIS (partite al di fuori della capacità previsionale di Terna) e le relative tempistiche di recupero finalizzate a non creare repentine modifiche della valorizzazione dell’*uplift* fra i mesi, comportano, per Terna stessa, un onere finanziario;
- nella lettera 4 ottobre 2010 Terna propone, in alternativa all’applicazione del suddetto tasso l’applicazione di un tasso di interesse allineato al costo dell’indebitamento a breve termine per Terna, stimabile nell’Euribor a dodici mesi aumentato dell’1%.

Considerato inoltre che:

- l’articolo 14 del TIS prevede che:

- le imprese distributrici tengono aggiornato un registro elettronico dei punti di prelievo, ivi compresi i punti di emergenza, localizzati nel proprio ambito territoriale, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (di seguito: codice POD);
- Terna, con il coinvolgimento delle imprese distributrici e dei soggetti interessati, coordina la definizione del codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale di cui al comma precedente, nonché le regole di manutenzione ed aggiornamento del medesimo codice;
- Terna, sentite le imprese distributrici, definisce il contenuto minimo del predetto registro elettronico e le condizioni necessarie ad assicurarne l'interoperabilità;
- il codice POD è essenziale per l'erogazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto, in particolare ai fini di:
 - garantire le c.d. procedure di switching di cui alla deliberazione ARG/elt 42/08;
 - gestire i dati di misura funzionali all'attività di previsione e alla fatturazione dei clienti finali di cui al TIS e al TIV;
 - erogare il bonus sociale elettrico di cui alla deliberazione ARG/elt 117/08;
 - erogare il servizio di scambio sul posto di cui al TISP;
- sono stati segnalati all'Autorità problemi applicativi della predetta disciplina, verificatisi in occasione di eventi modificativi dell'assetto proprietario delle reti di distribuzione, quali ad esempio fusioni o scissioni societarie relative a imprese distributrici;
- tali problematiche pongono l'esigenza di:
 - aggiornare coerentemente le regole di manutenzione del codice POD;
 - identificare i casi di modifica dell'assetto proprietario delle reti di distribuzione, rilevanti ai fini della disciplina del c.d. settlement, e conseguentemente specificare i necessari criteri applicativi;
- con lettera 20 maggio 2009, Terna ha costituito, coordinandolo, un gruppo di lavoro finalizzato alla valutazione delle regole di manutenzione ed aggiornamento del codice POD in essere anche ai fini della predisposizione di eventuali proposte di modifica delle medesime;
- con la nota 7 ottobre 2010, destinata a tutti i partecipanti al gruppo di lavoro di cui al precedente punto e in particolare alle imprese distributrici di riferimento, l'Autorità ha definito le modalità operative per la gestione del bonus sociale elettrico di cui alla deliberazione ARG/elt 117/08 a seguito di cessioni della rete di distribuzione;
- Terna, con lettera 12 ottobre 2010, ha trasmesso all'Autorità la proposta di revisione e aggiornamento delle regole di manutenzione del codice POD sviluppata nell'ambito del gruppo di lavoro di cui alla lettera di Terna 20 maggio 2009.
- la proposta di cui al punto precedente, anche in considerazione dello sviluppo del Sistema informativo integrato di cui alla deliberazione ARG/com 128/10 che nel lungo termine provvederà ad una soluzione conclusiva e semplificativa dei problemi applicativi evidenziati, è coerente con il quadro normativo e con le esigenze sopra richiamate; e che, nella predisposizione di tale proposta, Terna ha garantito le esigenze di partecipazione dei soggetti interessati.

Considerato infine che:

- nel modificare e integrare l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 con quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 107/09, per mero errore materiale all'articolo 40, comma 40.1 e comma 40.2 della deliberazione n. 111/06 sono stati eliminati i riferimenti al prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per ciascun punto di dispacciamento di importazione e di esportazione;
- la deliberazione ARG/elt 5/10 ha modificato l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 introducendo un corrispettivo unitario a copertura dei costi della modulazione della produzione;
- la deliberazione ARG/elt 5/10 non ha modificato il TIS per tenere in considerazione quanto previsto dall'articolo 44bis della deliberazione n. 111/06;
- l'articolo 7, comma 7.5 del TIS introduce il delta PRA, parametro funzionale alla stima del Prelievo Residuo di Area (di seguito: PRA) da parte degli Utenti del Dispacciamento;
- il delta PRA è introdotto al fine di stimare le variazioni mensili del PRA in considerazione del passaggio dal trattamento non orario al trattamento orario dei punti di prelievo, nonché delle disattivazioni e delle attivazioni di tali punti non trattati su base oraria diversi da quelli corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;
- l'articolo 38, comma 38.1 lettera e) del TIS prevede, tra l'altro, che le imprese distributrici di riferimento inviino all'Autorità il valore del delta PRA del mese corrente, relativo a punti di prelievo localizzati nella propria area di riferimento;
- l'invio del valore del delta PRA all'Autorità aveva la finalità di monitorare l'adempimento dell'obbligo da parte dell'Autorità nel primo periodo di applicazione, finalità che si considera esaurita;
- la deliberazione ARG/elt 33/10 ha introdotto le procedure, il meccanismo e le condizioni di ammissibilità ai fini della reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti la salvaguardia transitoria relativi ai crediti non recuperati e, in particolare, ha introdotto il corrispettivo di reintegrazione salvaguardia transitoria, che sarà fissato con successivo provvedimento;
- la medesima deliberazione ha coerentemente apportato le necessarie modifiche al TIS, integrandolo con le previsioni relative al corrispettivo di cui al precedente alinea e ai conseguenti obblighi informativi;
- l'articolo 25bis, comma 25bis.1 lettera a) del TIS, introdotto con la deliberazione ARG/elt 33/10, riporta un errore materiale in riferimento all'esclusione, nella determinazione del corrispettivo di reintegrazione, dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo corrispondenti a clienti finali non domestici aventi diritto alla salvaguardia;
- in caso di inottemperanza agli obblighi informativi di cui al TIS, ai fini del *settlement* Terna e le imprese distributrici di riferimento utilizzano, tra l'altro, i dati comunicati il mese precedente;
- l'articolo 42, comma 42.2 del TIS prevede, inoltre, che qualora un'impresa distributtrice sottesa non trasmetta i dati di cui al comma 37.1 lettere e) e f), al fine della determinazione del prelievo residuo di area, l'impresa distributtrice di riferimento considera pari a zero i dati non pervenuti;

- la deliberazione ARG/elt 129/10, nel modificare e integrare il TIS, prevede, all'articolo 47, comma 47.3, l'introduzione di un indennizzo automatico in caso di mancata coerenza fra la compilazione dell'anagrafica dei punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del comma 36.2 e delle curve orarie messe a disposizione ai sensi del comma 36.1 lettera a), corrisposto all'utente del dispacciamento dall'impresa distributrice;
- l'articolo 71, comma 71. 2 lettera b) del TIS prevede che Terna, entro il 15 luglio di ciascun anno, ripubblica il prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora dell'anno precedente, qualora aggiornato a seguito di rettifiche di *settlement*;
- i valori del PRA ripubblicati a seguito di rettifiche di *settlement* sono funzionali all'attività previsionale da parte degli utenti del dispacciamento;
- i valori del PRA ripubblicati relativi al mese di luglio dell'anno precedente sono pubblicati entro il 15 di luglio dell'anno e quindi con tempistiche non idonee all'utilizzo degli stessi a fini previsionali per il corrente mese di luglio.

Ritenuto che:

- sia opportuno, con la finalità di ridurre l'onere finanziario in capo a Terna e agli Utenti del Dispacciamento, adeguare tutti i saldi e i proventi rilevanti di cui all'articolo 44, comma 44.2 della deliberazione n. 111/06 tenendo conto di un tasso di interesse pari all'Euribor a dodici mesi aumentato dell'1% in sostituzione del tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto per il servizio di trasmissione.

Ritenuto inoltre che:

- sia opportuno approvare la proposta di cui alla lettera di Terna 12 ottobre 2010 prevedendo che sia integrata da Terna nel Codice di Rete;
- sia opportuno che Terna definisca, nell'ambito del Codice di Rete, criteri attuativi della disciplina del *settlement*, rispetto ai casi rilevanti di variazione dell'assetto proprietario della rete di distribuzione;
- la definizione della predetta disciplina attuativa richieda particolari approfondimenti nonché un particolare coinvolgimento dei soggetti interessati e una stretta interazione con gli Uffici dell'Autorità; e che sia a tal fine opportuno che la proposta di aggiornamento del Codice di Rete sia formulata in esito ad una procedura specifica, da definire con successivo atto degli Uffici dell'Autorità.

Ritenuto infine che:

- sia necessario integrare il TIS in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 44bis della deliberazione n. 111/06 in merito al corrispettivo unitario a copertura della mancata produzione eolica;
- sia necessario prevedere che, in ciascun mese, il corrispettivo a copertura della mancata produzione eolica di competenza di ciascun utente del dispacciamento sia determinato come prodotto fra:
 - l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;

- il corrispettivo unitario di cui al comma 44bis della deliberazione n. 111/06;
- sia opportuno eliminare la previsione di invio del valore del delta PRA all’Autorità, pur mantenendo invariato l’obbligo per l’impresa distributrice di renderlo disponibile sul proprio sito internet;
- sia opportuno, ai fini della determinazione del PRA, allineare i criteri di cui all’articolo 42, comma 42.2 del TIS ai criteri di cui all’articolo 41, comma 41.1 lettera b) del medesimo testo integrato;
- sia opportuno escludere, nella determinazione dell’indennizzo automatico di cui all’articolo 47, comma 47.3 del TIS come modificato e integrato dalla deliberazione ARG/elt 129/10, i punti di prelievo attivati nel corso del mese in considerazione del fatto che non possono essere stati intercettati nell’anagrafica di cui all’articolo 36, comma 36.2 del TIS;
- sia opportuno, con riferimento al mese di luglio, mettere a disposizione degli utenti del dispacciamento i dati del PRA rideterminati a seguito di rettifiche di *settlement* in tempi utili ai fini previsionali;
- sia necessario correggere gli errori materiali contenuti all’articolo 25bis, comma 25bis.1 lettera a) del TIS applicando il corrispettivo di reintegrazione salvaguardia transitoria a tutti i punti di prelievo relativi a clienti finali aventi diritto alla salvaguardia;
- sia necessario correggere gli errori materiali contenuti all’articolo 40, comma 40.1 e comma 40.2 introducendo il riferimento al prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per ciascun punto di dispacciamento di importazione e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche e integrazioni all’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09:
 - a. all’articolo 24 è aggiunto il seguente comma:

“24.7 In ciascun mese il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:

 - a) l’energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
 - b) il corrispettivo unitario di cui al comma 44bis della deliberazione n. 111/06.”;
 - b. all’articolo 38, comma 38.1 lettera e) punto ii) terzo alinea, le parole “ed invia all’Autorità” sono abrogate;
 - c. all’articolo 42, il comma 42.2 è sostituito dal seguente:

“42.2 Qualora un’impresa distributrice non trasmetta i dati di cui al comma 37.1 lettere e) e f):

 - i) ai fini della determinazione del PRA l’impresa distributrice di riferimento utilizza i dati comunicati il mese precedente; qualora l’impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche il mese precedente, l’impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero;

- ii) ai fini della determinazione del delta PRA l'impresa distributrice di riferimento considera pari a zero i dati non pervenuti.”;
- d. all'articolo 71, dopo il comma 71.3 è aggiunto il seguente comma:
 - “71.4 Entro il 20 giugno di ciascun anno Terna:
 - a) ripubblica il prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora del mese di luglio dell'anno precedente, qualora aggiornato a seguito di rettifiche di *settlement*.”;
- 2. all'articolo 47, comma 47.3 del TIS come modificato ed integrato dalla deliberazione ARG/elt 129/10 dopo le parole “è determinato in base alla Tabella 8” sono aggiunte le parole “ ad esclusione dei punti di prelievo attivati nel corso del mese”;
- 3. di modificare l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:
 - a. all'articolo 44, comma 44.4 le parole “al tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto per il servizio di trasmissione” sono sostituite dalle seguenti: “all'Euribor a dodici mesi aumentato dell'1%”;
- 4. di considerare positivamente verificata la proposta di cui alla lettera di Terna 12 ottobre 2010 e di prevedere che Terna aggiorni e integri il Codice di Rete con tale proposta;
- 5. di prevedere che Terna, a partire dall'1 Aprile 2011, pubblichi e mantenga aggiornato sul proprio sito internet l'elenco delle imprese distributrici e dei relativi codici identificativi nonché l'archivio storico delle variazioni societarie intervenute;
- 6. di prevedere che Terna presenti all'Autorità, entro il 30 giugno 2011, una proposta di integrazione al Codice di Rete recante regole applicative della disciplina del settlement nei casi di modifica dell'assetto proprietario delle reti di distribuzione;
- 7. di prevedere che, in deroga a quanto disposto dal paragrafo 14.2 del Codice di Rete, la proposta di cui al punto 6 sia predisposta secondo modalità definite con successiva determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità;
- 8. di prevedere che quanto disposto al punto 3 si applichi a decorrere dalla prima determinazione del corrispettivo uplift successiva alla pubblicazione del presente provvedimento;
- 9. di prevedere che quanto disposto ai punti 2 e 4 del presente provvedimento produca effetti a partire dal 1 gennaio 2011;
- 10. di correggere gli errori materiali modificando l'articolo 25bis, l'articolo 40 e l'articolo 43 all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 nei termini di seguito indicati:
 - a. all'articolo 25bis, comma 25bis.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - “a) l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese dai punti di prelievo connessi in alta, media e bassa tensione corrispondenti ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia;”;
 - b. all'articolo 40, comma 40.1 lettera b) le parole “non domestici” sono abrogate;
 - c. all'articolo 43, comma 43.3 le parole “di cui al comma 43.1 lettera b)” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 43.1 c)”;
 - d. all'articolo 43, comma 43.5 le parole “di cui al comma 43.1 lettera b)” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 43.1 c)”;
 - e. all'articolo 43, comma 43.7 le parole “di cui al comma 43.1 lettera d)” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 43.1 e)”;

11. di correggere gli errori materiali modificando l'articolo 40 all'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:
 - a. all'articolo 40, comma 40.1, dopo le parole "Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi positivi per ciascun punto di dispacciamento relativo ad un'unità abilitata" sono aggiunte le seguenti: ", per ciascun punto di dispacciamento di importazione e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione";
 - b. all'articolo 40, comma 40.2, dopo le parole "Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi negativi per ciascun punto di dispacciamento relativo ad un'unità abilitata" sono aggiunte le seguenti: ", per ciascun punto di dispacciamento di importazione e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione";
12. di notificare a Terna S.p.A. il presente provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
13. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 risultante dalle modifiche di cui ai punti 1 e 2 del presente provvedimento;
14. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 risultante dalle modifiche di cui al punto 3 del presente provvedimento;
15. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

14 ottobre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis